

Niente diritti di rogito al segretario per le gare svolte su piattaforma elettronica

Scritto da Interdata Cuzzola | 04/12/2019



Come è noto, l'art. 13 del D.L. n. 52/2012 dispone che *' per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604"*, ossia non opera l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria.

Sull'argomento, dai comprensibili risvolti pratici, la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, si è espressa con il parere n. 68/2019, evidenziando come l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria è prevista dal Legislatore quale conseguenza della modalità seguita per procedere all'acquisto, ossia l'utilizzo di sistemi informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, compresa la stipula di contratto in forma pubblica.